

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“GOCCE”

PARTE PRIMA GENERALITA'

ARTICOLO 1

Denominazione, sede e durata

1/1 L'Associazione ha la denominazione “Gocce”.

1/2 L'Associazione ha sede in Bologna, via Darwin 21; il cambio di sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

1/3 L'Associazione ha durata illimitata nel tempo; può essere sciolta in qualunque momento dall'Assemblea dei soci con la presenza ed il voto di almeno 3/4 del numero dei soci stessi ed in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17.

ARTICOLO 2

Scopo

2/1 L'Associazione non ha fini né di lucro né sindacali ed è apartitica. Essa è retta dal presente statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

2/2 L'Associazione ha finalità di solidarietà sociale, in particolare essa intende accrescere e sostenere finanziariamente progetti di sviluppo delle condizioni di vita delle piccole comunità dei Paesi del sud del mondo attraverso l'evoluzione delle tecniche e delle coltivazioni agricole, il razionale utilizzo delle risorse, la prevenzione sanitaria ed igienico alimentare, con l'obiettivo di contribuire alla creazione di sistemi di produzione e prevenzione autogestiti ed in grado di sostenersi autonomamente dopo l'iniziale fase di avvio. L'Associazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta – direttamente o indirettamente – al raggiungimento dello scopo sociale.

Per il raggiungimento del suo scopo l'Associazione potrà tra l'altro:

- organizzare iniziative, eventi, incontri, mostre ed esposizioni al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alle condizioni di vita delle comunità dei Paesi del sud del mondo e raccogliere in tal modo fondi necessari per finanziare i progetti di cui sopra;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo.

2/3 L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3

Soci

3/1 Possono aderire all'Associazione qualsiasi cittadino, italiano o straniero, di specchiata moralità o ente, italiano o straniero, che sia stato ammesso a farne parte secondo le norme del presente Statuto e/o che si impegni alla diffusione ed alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

3/2 Sono soci:

- 1 - i soci fondatori;
- 2 - i soci ordinari;
- 3 - i soci onorari;
- 4 - i soci sostenitori.

1. Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.
2. Sono soci ordinari coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, richiedono l'iscrizione alla stessa e versano la relativa quota.
3. Sono soci onorari coloro che per prestigio, competenza o meriti verranno riconosciuti tali all'unanimità dal Consiglio Direttivo. Tale carica ha esclusivo carattere onorifico.
4. Sono soci sostenitori coloro che, senza alcun vincolo, contribuiscono tangibilmente alle funzioni ed al lavoro dell'Associazione. Tale carica, che ha esclusivo carattere onorifico, viene attribuita all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

3/3 Tutti i soci, ad esclusione di quelli onorari e di quelli sostenitori, sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

3/4 I soci potranno fruire dei servizi predisposti di volta in volta dall'Associazione, partecipando alle iniziative organizzative e ricevendo altresì tutte le informazioni relative all'attività sociale. I soci potranno inoltre partecipare attivamente con la loro attività professionale od extra professionale al conseguimento degli scopi sociali oppure appoggiare concretamente l'operato dell'Associazione con sostegni economici. Essi potranno infine attuare una partecipazione attiva alla vita ed alle iniziative dell'Associazione in termini di collaborazione, di sostegno e di proposta.

3/5 L'ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa richiesta scritta.

3/6 Il socio può recedere o essere escluso a norma dell'articolo 24 del Codice Civile; viene considerato recedente se, trascorso almeno l'anno solare successivo a quello per cui era in regola, non ha versato la quota associativa, cui è comunque tenuto, entro un mese dal secondo invito scritto rivoltogli; non può chiedere la restituzione, anche quando abbia cessato di appartenere alla Associazione, delle quote associative e degli eventuali contributi versati, né ha nessun diritto sul patrimonio dell'Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e la quota non rivalutabile.

3/7 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con l'associazione è quello risultante dal libro dei soci; è onere dei soci comunicare all'Associazione, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

ARTICOLO 4

Patrimonio e bilanci

4/1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla prima quota di iscrizione e dalle successive quote annuali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da contributi di Pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da altri enti
- d) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati
- e) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da attività direttamente connesse
- f) da rendite patrimoniali;
- g) da qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità e le attività statutariamente previste.

4/2 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

4/3 Il bilancio d'esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

4/4 Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'associazione ed il risultato economico dell'esercizio.

4/5 Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove applicabili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione.

4/6 Entro fine aprile è convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

PARTE SECONDA ORDINAMENTO

ARTICOLO 5

Organi

5/1 Gli Organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

Assemblea dei Soci

ARTICOLO 6

Competenza Assemblea

6/1 Sono di competenza dell'Assemblea dei Soci in sede ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;

6/2 Sono di competenza dell'Assemblea in sede straordinaria:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione.

ARTICOLO 7

Convocazione Assemblea

7/1 L'Assemblea dei Soci viene convocata ogni qualvolta lo deliberi il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo dei soci, dal Presidente, con avviso contenente l'Ordine del giorno, la data l'ora ed il luogo che può essere anche diverso da quello della sede dell'Associazione da comunicare ai Soci per posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea stessa o in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (fax, mail); l'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto annuale (entro il 30 aprile).

7/2 L'avviso può contenere anche la data per la seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione

7/3 Quando vi siano modificazioni dello Statuto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea, l'avviso deve contenere anche il nuovo testo proposto ed essere comunicato almeno venti giorni prima della data stabilita per l'Assemblea in prima convocazione o reso disponibile sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Costituzione Assemblea

8/1 L'Assemblea dei soci è validamente costituita:

a) per le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6/1 precedente:

in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Soci, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero di Soci presenti;

b) per le modificazioni statutarie:

in prima convocazione, quando siano presenti almeno due terzi dei soci, e in seconda convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei soci;

c) per lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione:

sia in prima che in seconda convocazione, quando siano presenti almeno tre quarti dei soci.

8/2 Il socio, che è nell'impossibilità di partecipare all'Assemblea può delegare per iscritto a rappresentarlo, partecipando e votando un altro socio.

8/3 In ogni caso, il Socio per partecipare all'Assemblea, personalmente o per delega, deve avere versato la quota associativa per l'anno in corso.

8/4 Il socio delegato deve consegnare alla presidenza, prima dell'inizio dell'Assemblea, le deleghe in suo possesso.

ARTICOLO 9

Presidenza assemblea

9/1 Assume la presidenza dell'Assemblea dei Soci il Presidente dell'Associazione; in mancanza, chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti.

9/2 Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario, di regola nella persona del Segretario di cui all'articolo 15, lettera b) seguente; in mancanza nella persona di un socio presente.

ARTICOLO 10

Deliberazioni Assemblea

10/1 Ogni socio presente personalmente o per delega ha diritto ad un voto nelle deliberazioni assembleari.

10/2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, anche quando per qualsiasi motivo alcuni degli intervenuti si allontanano o si astengono dal voto.

10/3 Per lo scioglimento e l'estinzione della Associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, - ai sensi dell'articolo 21, 3 comma, del Codice Civile.

10/4 Le deliberazioni devono constare dal verbale trascritto nell'apposito Libro delle Assemblee; verbale sottoscritto, di regola, dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea o, quando sia redatto da un Notaio dal Presidente dell'Associazione e dal Segretario "per conformità".

10/5 Le deliberazioni assembleari possono essere annullate o sospese soltanto a norma dell'articolo 23 del Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo

ARTICOLO 11

Composizione consiglio

11/1 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 membri, soci, in regola con il pagamento della

quota associativa.

11/2 Possono essere invitate a partecipare alle sedute di Consiglio persone anche estranee all'Associazione.

11/3 I consiglieri durano in carica un triennio, prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.

11/4 Se viene a mancare un Consigliere, gli altri provvedono a sostituirlo; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei soci che provvede alle nomine.

11/5 L'intero Consiglio Direttivo cessa dall'ufficio quando viene meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza dei suoi membri; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria, finché l'Assemblea dei soci convocata d'urgenza - dai consiglieri restanti - abbia ricostituito il Consiglio.

ARTICOLO 12

Convocazione Consiglio

12/1 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ed in caso di sua assenza od impedimento, dal Segretario mediante avviso contenente l'Ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può anche essere diverso da quello della sede dell'Associazione - , da comunicarsi, nei modi stabiliti dal Consiglio stesso, a ciascun componente del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante ritenga urgente, mediante fax, e-mail, telegramma o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati previo accordo di tutti i componenti del Consiglio in carica.

12/2 Il Consiglio Direttivo deve essere convocato quando ne faccia richiesta scritta, indicandone l'ordine del giorno, almeno un suo componente.

ARTICOLO 13

Adunanze e deliberazioni Consiglio

13/1 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; questi non possono farsi rappresentare.

13/2 Il Consiglio delibera, con votazione palese, a maggioranza di voti dei suoi componenti presenti anche quando per qualsiasi motivo alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

13/4 Le deliberazioni devono constare da verbale trascritto nell'apposito Libro del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

13/5 Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione scritta del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente del Consiglio Direttivo il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ARTICOLO 14

Rappresentanza e poteri

14/1 La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente; il Presidente ha facoltà: di proporre azioni e domande e di resistervi, in qualunque sede e grado, in arbitrati ed innanzi a giurisdizioni ed organi amministrativi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti e di stipulare transazioni e compromessi.

14/2 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, eccettuati soltanto quelli che la legge o lo Statuto riservano inderogabilmente all'assemblea dei soci.

14/3 Il Consiglio Direttivo può delegare poteri al Presidente, ed agli altri suoi componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.

14/4 Il Consiglio Direttivo può altresì deliberare di conferire procure, per singoli atti e contratti o per categorie di atti e contratti anche a persone non facenti parte del Consiglio stesso.

14/5 Il Consiglio Direttivo può istituire "commissioni consultive" e "comitati" stabilendone le finalità e le modalità di funzionamento e ne nomina i componenti scelti anche tra i non soci.

ARTICOLO 15

Attribuzioni Consiglio

15/1 Al Consiglio Direttivo, oltre ai poteri con facoltà di delegare e di conferire procure di cui all'articolo 14 precedente, competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:

15/a) nominare nel proprio seno il Presidente, al quale spetta: rappresentare l'Associazione, convocare e presiedere le Assemblee dei Soci e le adunanze consiliari, sovrintendere alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni assembleari e consiliari, compiere quant'altro previsto dalla Legge o dallo Statuto.

15/b) nominare il Segretario dell'Associazione, determinandone i poteri;

15/c) nominare, il Tesoriere dell'Associazione, determinandone i poteri;

15/d) stabilire la quota associativa annua;

15/e) istituire eventuali commissioni consultive o comitati fissandone le finalità e le modalità di funzionamento;

15/f) presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio corredato da una relazione sull'andamento ed i fatti di rilievo della gestione;

15/g) assumere e licenziare dipendenti, fissandone e modificandone il trattamento normativo ed economico; nominare e revocare consulenti, concordandone i compensi.

15/h) predisporre ed adottare uno o più regolamenti per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto;

15/i) stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni, anche di carattere economico-finanziario, per l'esercizio di attività e l'attuazione di iniziative nell'ambito degli indirizzi programmatici, e compiere ogni altro atto ed operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare che a giudizio del Consiglio sia necessaria ed utile per il perseguimento dello scopo dell'Associazione, con facoltà di delegarne in tutto od in parte l'esecuzione;

15/l) Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune (art.1).

Il Presidente dell'Associazione

ARTICOLO 16

Il Presidente

16/1) Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, la rappresenta a

tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso e consequenziale.

16/2) Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario, di convocare e presiedere l'Assemblea dei Soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, e di sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione ed all'esecuzione delle deliberazioni stesse.

PARTE TERZA
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 17
Scioglimento ed estinzione

17/1) L'Associazione può essere sciolta ed estinta dall'Assemblea dei Soci, convocata e costituita a norma degli articoli 7 e 8/c.

17/2) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:

a) nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e seguenti delle Disposizioni di attuazione del medesimo;

b) delibera sulla devoluzione del patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18
Avanzi di gestione

18/1) All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, Statuto o Regolamento abbiano finalità analoghe o connesse a quelle dell'Associazione.

18/2) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 19
Rinvio

19/1) Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di Legge in materia di associazioni private non riconosciute e non aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali né fini di lucro o speculativi.